



La recente evoluzione della regolazione del Sistema idrico integrato

**Riforma dei corrispettivi (TICSI) e Bonus sociale
idrico per la fornitura di acqua agli utenti
domestici economicamente disagiati (TIBSI)**

Emma Putzu

Responsabile Unità Assetti e Innovazione Idrica

Direzione Sistemi Idrici

Milano, 24 gennaio 2018



Sommario

- ***TICSI Riforma dei corrispettivi tariffari da applicare all'utenza***

Focus su Agevolazioni per tutti gli utenti domestici residenti

- ***TIBSI Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti economicamente disagiati***

Agevolazioni per tutti gli utenti domestici residenti disagiati



***Riforma dei corrispettivi tariffari da
applicare all'utenza
Deliberazione 665/2017/R/idr (TICSI)***



La razionalizzazione delle tipologie d'uso

Tassonomia delle utenze domestiche


- L'Autorità ha razionalizzato e ricondotto ad uniformità i criteri di articolazione. Con riferimento all'**utenza domestica**, si passa da **315 sotto – tipologie tariffarie**, a quattro sotto-tipologie ricomprendenti, in particolare, l'**uso domestico residente** e l'**uso domestico non residente**.



- Il TICSÌ prevede:
 - ✓ l'uso condominiale;
 - ✓ ulteriori sotto-tipologie (**max 2**), qualora ricorrano specificità oggettive e verificabili.
- Nei casi di utenze condominiali, l'EgA o altro soggetto competente richiede al gestore del servizio di acquedotto di **promuovere l'installazione di misuratori differenziati**, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestica da quelli delle utenze non domestiche.



Categorie di utenze diverse dal domestico

- **Usi industriali**
- **Usi artigianali e commerciali**
- **Usi agricoli e zootecnici**
- **Usi pubblici non disalmentabili** 
- **Usi pubblici disalmentabili**
- **Altri usi** (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).

- a) ospedali e strutture ospedaliere;
- b) case di cura e di assistenza;
- c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
- d) carceri;
- e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone).



Tariffa *pro capite* per l'utenza domestica residente

Quota variabile

➤ **Servizio di acquedotto**, quota variabile è articolata per fasce di consumo, distinguendo:

- una fascia di consumo annuo **agevolato** (determinata con il criterio pro capite);
- una fascia a tariffa base;
- da una a tre fasce di eccedenza cui applicare tariffe crescenti.

➤ **Servizio di fognatura e depurazione**, la quota variabile è proporzionale al consumo ma non articolata per fasce.

Quota fissa è indipendente dal consumo, non articolata per fasce, suddivisa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Usi diversi definita articolazione analoga ad esclusione della tariffa agevolata

Struttura generale dell'articolazione tariffaria per utenza domestica

Quota variabile acquedotto			
	€/mc	classe di consumo (mc)	
		da	a
Tariffa agevolata	T_{agev}^a	0	q_a
Tariffa base	T_{base}^a	$q_a + 1$	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^a	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^a	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^a	$q_{e2} + 1$	$> (q_{e2} + 1)$
Quota variabile fognatura (€/mc)			
Tariffa Fognatura	Tf^a		
Quota variabile depurazione (€/mc)			
Tariffa Depurazione	Td^a		
Quota fissa (€/anno)			
quota fissa acquedotto	QF_{ACQ}^a		
quota fissa fognatura	QF_{FOG}^a		
quota fissa depurazione	QF_{DEP}^a		



La tariffa agevolata per l'utenza domestica residente

- La tariffa agevolata viene applicata allo scaglione di consumo agevolato determinato per ogni utenza domestica residente con il criterio **pro capite** sulla base del numero effettivo di persone che compongono l'utenza:

- **Fascia di consumo agevolata (pro capite)**

0,00 mc/anno – (18,25 * i) mc/anno

- Dal 2018 (in caso di dati non disponibili e comunque non oltre il 2022) adozione del criterio pro capite standard. Per ogni utenza residente la:

- **Fascia di consumo agevolata (pro capite standard)**

0,00 mc/anno - 55 mc/anno



Quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti (ossia 150 litri/abitante/giorno, corrispondente a 55 mc/anno).

$$T_{agev} = T_{base} (1 - a)$$

- Il valore dell'agevolazione viene determinato dagli EgA o dai soggetti competenti, applicando alla tariffa base, prevista nell'articolazione previgente e aggiornata per il moltiplicatore tariffario, una decurtazione **a compresa tra il 20% e il 50%**.
- Il rapporto tra la tariffa del primo scaglione (tariffa agevolata) e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1:6; pertanto l'EgA o altro soggetto competente definisce una tariffa associata all'ultimo scaglione al massimo pari a 6 volte la tariffa agevolata.



Procedura di approvazione dei corrispettivi (art. 3 TICSI)

- **Entro il 30 giugno 2018**, l'Ente di governo dell'ambito:
 - a) riclassifica **le tipologie di utenza**;
 - b) definisce, in particolare, l'articolazione tariffaria applicata all'utenza domestica residente, utilizzando, ai fini dell'individuazione della **quota variabile del corrispettivo di acquedotto**, il **criterio pro capite**;
 - c) definisce i nuovi **corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione** per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri **reflui industriali in pubblica fognatura**;
 - d) verifica il **rispetto dei vincoli sui ricavi dei gestori**;
 - e) adotta con proprio atto deliberativo di **approvazione** la **struttura dei corrispettivi** da applicare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico integrato;
 - f) comunica all'Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo:
 - i. **l'atto di approvazione** della nuova struttura dei corrispettivi;
 - ii. una **relazione di accompagnamento** che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate.

In caso di inerzia dell'EGA si applica il meccanismo del silenzio assenso



Applicazione dei corrispettivi all'utenza

- A decorrere dal 1 gennaio 2018, il gestore:
 - a) **fino all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi** da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, è tenuto a **emettere le fatture** relative al pertinente periodo dell'anno 2018 **sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2017**, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario;
 - b) **successivamente all'adozione della nuova struttura** dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso, **può emettere le fatture** relative al pertinente periodo dell'anno 2018 **sulla base dell'articolazione tariffaria approvata** dal citato soggetto competente, oppure dal medesimo accolta a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso;
 - c) **almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, deve emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria** approvata dall'Ente di governo dell'ambito o da altro soggetto competente, per la medesima annualità, oppure dal medesimo accolta a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso.



***Bonus sociale idrico per la fornitura di
acqua agli utenti economicamente
disagiati***

Deliberazione 897/2017/R/idr (TIBSI)



Deliberazione 897/2017/R/idr TIBSI: i contenuti

Con il TIBSI, l'Autorità ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici economicamente disagiati. In coerenza con le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha:

Introdotta il Bonus sociale idrico prevedendo regole uniformi applicabili sull'intero territorio nazionale in merito a:

- **l'individuazione delle utenze domestiche residenti in documentato stato di disagio economico sociale, in base all'indicatore ISEE, beneficiarie del bonus sociale idrico;**
- **la quantificazione dell'agevolazione** da riconoscere alle utenze disagiate;
- la definizione dei **criteri** e delle **modalità operative per l'ammissione e l'erogazione** del bonus sociale idrico;
- le modalità di **copertura dell'onere** derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico, in assenza di contributi da parte del bilancio dello Stato;
- gli **obblighi di comunicazione** dei dati relativi ai bonus erogati

Salvaguardato le condizioni migliorative previste su base locale prevedendo l'applicazione del Bonus idrico integrativo



Bonus sociale idrico: condizioni di ammissibilità

- In attuazione delle disposizioni legislative che impongono coerenza con gli altri settori regolati, l’Autorità ha individuato le utenze domestiche residenti in condizioni di disagio economico sociale, ricorrendo ai **medesimi criteri già previsti per i settori energetici, sulla base dell’indicatore ISEE.**
- I **destinatari** del bonus sociale idrico sono le utenze domestiche residenti in stato di disagio economico sociale, appartenenti:
 - **ad un nucleo familiare con ISEE fino a 8.107,5 euro;**
 - **ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie con più di tre figli a carico.**
- In generale deve essere garantita la condizione relativa alla **coincidenza** della **residenza anagrafica** dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’**indirizzo di fornitura** del medesimo contratto (per gli utenti indiretti, l’indirizzo associato alla residenza di uno dei componenti il nucleo ISEE ovvero del richiedente il bonus deve coincidere con l’indirizzo della fornitura condominiale).




Bonus sociale idrico: quantificazione

- L'Autorità ha previsto che il bonus sociale idrico sia riconosciuto:
 - in misura **pro capite**, ossia tenendo conto del numero effettivo di persone che compongono la famiglia anagrafica (residenti);
 - applicando alla **quantità essenziale di acqua** necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare (individuata a livello nazionale in 18,25 mc/abitante/anno, corrispondenti ai 50 l/abitante/giorno stabiliti dal legislatore) la **tariffa agevolata**, applicata dal medesimo gestore alle restanti utenze domestiche residenti, secondo i criteri definiti dal TICS (articolo 5, comma 1).

$$B_n^S = T_{agev_n}^a * 18,25 * i$$

- Il bonus sociale idrico viene riconosciuto per un periodo di 12 mesi (rinnovabile).
- Il gestore è tenuto a dare separata evidenza contabile delle agevolazioni erogate e dell'ammontare di UI3 riscossa.

Iter per l'ammissione al bonus sociale idrico



La richiesta del **bonus sociale idrico** verrà presentata al proprio **Comune di residenza (o eventualmente Caf autorizzati)** congiuntamente a quella dei bonus gas ed elettrico utilizzando la medesima modulistica.

I **Comuni per l'ammissione della domanda utilizzeranno il sistema informatico SGAt** (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), che già consente di gestire le domande di bonus elettrico e/o gas.

In particolare, i Comuni verificano, attraverso SGAt, alcuni requisiti di ammissibilità:

- l'ISEE entro soglia
- la residenza
- la numerosità della famiglia anagrafica (insieme di persone legate da vincoli di parentela/matrimonio affinità ecc. conviventi nella medesima residenza)

Al gestore spettano le verifiche sul contratto di fornitura e sull'erogazione del bonus.



Modalità di erogazione del bonus sociale idrico

Utenti diretti

- **direttamente in bolletta**
- l'applicazione di una componente tariffaria compensativa b_S a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto
- b_S è determinata con il criterio del pro quota giorno per consentire una corretta allocazione dello sconto per tutto il periodo di agevolazione.

Utenti indiretti

- riconoscimento di un contributo *una tantum*
- **con le modalità stabilite autonomamente dal gestore**
- adottando procedure idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all'identificazione del soggetto beneficiario.

- **Al fine di favorire la massima trasparenza a favore dell'utente, nel quadro di sintesi della bolletta dovrà essere indicata la quota parte di bonus sociale idrico erogata e la quota di bonus idrico integrativo, qualora previsto su base locale.**



Bonus idrico integrativo

- **Il TIBSI ha previsto che continuino ad essere applicate le eventuali agevolazioni migliorative già riconosciute su base locale.**
- L'Ente di governo dell'ambito può allora introdurre ovvero confermare, qualora attualmente previste, **misure di tutele ulteriori** a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo B_n^I .
- L'Ente di governo dell'ambito, d'intesa con il gestore, può:
 - ✓ riconoscere all'utente finale un **ammontare aggiuntivo** di agevolazione rispetto a quella prevista dalla regolazione di settore;
 - ✓ ampliare la **soglia ISEE** prevista per l'ammissione al bonus.
- Le modalità di ammissione ed erogazione del bonus idrico integrativo sono individuate ed approvate dagli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti, in considerazione delle diverse specificità territoriali. **Agli utenti diretti viene erogato in bolletta mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa b_i ; agli utenti indiretti mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, riconosciuto con le modalità stabilite autonomamente dal gestore.**



Copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus

Bonus sociale idrico

La copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico viene garantita mediante l'istituzione di una nuova **componente tariffaria UI3** (la del. 918/2017/R/idr ha previsto che in sede di prima applicazione la componente UI3 sia posta pari a 0,5 centesimi di euro/mc) che, a partire dal 1 gennaio 2018:

- ✓ alimenta un apposito Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- ✓ è espressa in **centesimi di euro per metro cubo** e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto.

Bonus idrico integrativo

La copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus idrico integrativo è **posta interamente a carico della comunità locale**. Le modalità operative per la copertura sono state definite con la deliberazione 918/2017/R/idr, mediante l'istituzione di una nuova componente tariffaria indicata come OP_{social}^a .



La domanda di ammissione al bonus

- **Le domande per il bonus sociale idrico possono essere presentate in modalità congiunta a partire dal 1 luglio 2018.**

Domanda singola: la domanda "*congiunta*" può contenere anche una sola richiesta di bonus. Al momento della presentazione della domanda il Comune (Caf) verifica se l'utente risulta già titolare di agevolazioni elettriche e/o gas (se così fosse le domande vengono allineate).

- **Sono in corso approfondimenti tecnici per verificare la possibilità di consentire all'utente che deve rinnovare il Bonus elettrico e gas ante 1° luglio di presentare la domanda per il Bonus Idrico prima di tale data.**

I Comuni validano alcuni dei dati comunicati dall'utente al momento della presentazione della domanda.



Erogazione del bonus sociale idrico nella fase transitoria

- **Nel periodo cosiddetto transitorio, di prima applicazione del TIBSI, il gestore eroga all'utente che ne ha titolo:**
 - ✓ il bonus per i 12 mesi di competenza
 - ✓ la quota compensativa a copertura del periodo che intercorre tra il **1 gennaio 2018** e la **data di presentazione della domanda**, conguagliando la UI3 eventualmente versata dall'utente titolare dell'agevolazione.

- **Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità operative per la gestione del Bonus sociale idrico:** contenuti informativi minimi che i gestori dovranno registrare; definizione degli aspetti relativi alle modalità di determinazione della decorrenza, dei rinnovi e delle variazioni della numerosità familiare e dell'indirizzo di residenza che avvengono in corso di agevolazione, comunicazione dell'ammissione alla compensazione, ecc.



Alcune considerazioni conclusive: adempimenti per i gestori del SII

- L'applicazione del TICSI e del TIBSI presuppongono che il gestore effettui alcune attività fondamentali per il funzionamento del sistema e l'erogazione del Bonus ai cittadini:
 - **Controllo e aggiornamento delle anagrafiche utenti con particolare riferimento all'uso domestico: residente non residente;**
 - **Iscrizione e aggiornamento dell'anagrafica operatori dell'Autorità;**
 - **Iscrizione all'anagrafica CSEA e regolare versamento delle componenti perequative;**
 - **Accreditamento al sistema SGate che invierà direttamente al gestore la comunicazione di ammissione al bonus.**



Alcune considerazioni conclusive: prossime attività Arera

- **Per evitare abusi potrebbe essere opportuno inserire codice univoco sul territorio nazionale per l'individuazione della fornitura analogo a POD/PDR per i settori energetici;**
- **Regolazione delle procedure per la gestione delle utenze morose e *fine tuning* sulla definizione degli altri utenti pubblici non disalimentabili.** Una chiara identificazione del perimetro di queste tipologie di utenza può evitare l'insorgere di controversie tra utenti e gestori;
- **Convocazione tavoli tecnici con il coinvolgimento di tutti gli *Stakeholder* interessati e successivo provvedimento per definire modalità operative per la gestione del Bonus sociale idrico**
- **Approfondimento modalità di erogazione del Bonus nei casi in cui la fatturazione alle utenze venga effettuata da soggetti terzi**

Si auspica l'invio di contributi e osservazioni in merito da parte degli operatori.



Grazie per l'attenzione

unitaATI@autorita.energia.it



Back up

unitaATI@autorita.energia.it



OBIETTIVI 1/2

Con la deliberazione 665/2017/R/idr, l'Autorità ha disciplinato l'articolazione tariffaria per l'utenza domestica, per gli usi diversi dal domestico nonché la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, perseguendo i seguenti obiettivi:

- razionalizzare e ricondurre ad uniformità i criteri di articolazione ... cogliendo le peculiarità dei singoli territori;

Area Geografica	ATO/SubATO	Popolazione	Gestori	Bacini Tariffari	Sotto-tipologie tariffarie	di cui, domestiche
Nord Ovest	15	9.890.570	33	172	543	127
Nord Est	20	9.868.219	34	62	360	96
Centro	13	8.047.605	13	25	233	63
Sud e Isole	6	5.593.969	6	8	78	29
Totale	54	33.400.363	86	267	1.214	315

(*) Dati 2015



Obiettivi 2/2

- Riordinare il sistema di agevolazioni per le utenze domestiche residenti, nel rispetto dei criteri di:
 - ❑ *garanzia della fornitura a tariffa agevolata del quantitativo essenziale di acqua*, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016 in 50 l/abitante/giorno, corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno;
 - ❑ *progressività*, a partire dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua;
 - ❑ *differenziazione dell'uso* della risorsa idrica, in osservanza del principio «chi inquina paga»;
 - ❑ *differenziazione del corrispettivo* per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente.
- Salvaguardare, in generale, la sostenibilità economica degli utenti;
- Evitare l'instaurarsi di sussidi incrociati tra diverse tipologie di utenza caratterizzate da diversi impatti ambientali.



Corrispettivi per usi diversi dal domestico

- In un'ottica di conservazione della risorsa, di tutela dell'ambiente, e di *cost-reflectivity* dei corrispettivi, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente promuove l'adozione di sotto-tipologie di usi che tengano conto:
 - ✓ del valore aggiunto dell'impiego dei servizi idrici nell'ambito delle attività svolte;
 - ✓ dell'**idroesigenza** delle attività svolte
- Obbligo, anche per gli usi diversi dal domestico, di **superamento** della fatturazione di un consumo **minimo impegnato**
- La **somma dei corrispettivi** relativi agli usi diversi dal domestico (e non rientranti nella disciplina dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura), **non può essere superiore** a quella determinata con **le tariffe previgenti, incrementata** di un valore superiore al **10%**

Struttura generale dell'articolazione tariffaria per usi diversi dal domestico

Quota variabile acquedotto			
	€/mc	classe di consumo (mc)	
		da	a
Tariffa base	T_{base}^a	0	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^a	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^a	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^a	$q_{e2} + 1$	$> (q_{e2} + 1)$
Quota variabile fognatura (€/mc)			
Tariffa Fognatura	Tf^a		
Quota variabile depurazione (€/mc)			
Tariffa Depurazione	Td^a		
Quota fissa (€/anno)			
quota fissa acquedotto	QF_{ACQ}^a		
quota fissa fognatura	QF_{FOG}^a		
quota fissa depurazione	QF_{DEP}^a		

